

TORNATA DEL 16 MARZO 1849

- 19 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale — Comunicazione del progetto di legge per un prestito di 50 milioni di lire — Dichiarazione d'urgenza e adozione della legge — Relazione e discussione sul progetto di legge riguardante alcuni punti di procedura civile relativi alle citazioni ed alle requisitorie — Relazione e adozione del progetto di legge per un credito di due milioni di lire al Governo per acquisto d'armi ad uso della guardia nazionale.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane colla lettura del processo verbale.

IL PRESIDENTE. Non posso porre ai voti il processo verbale perchè il Senato non è ancora in numero. Secondo il regolamento devesi dunque procedere all'appello nominale per vedere quali sono i senatori assenti.

APPELLO NOMINALE.

(Si fa l'appello nominale e si riconoscono assenti i seguenti senatori):

Chiodo, ministro — Alfieri — D'Angennes — De La Charrière — Demargherita — Di Castagnello — Gallina — Gromo — Moris — Musio — Nazari di Calabiana — Petilli — Plezza — Prat — Picolet — Rorà — Serventi.

IL PRESIDENTE. Mentre si attende che il Senato sia in numero, la parola è al ministro dell'istruzione pubblica per una comunicazione di un progetto di legge.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO A CONCLUDERE ALL'ESTERO UN PRESTITO DI 50 MILIONI.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Il mio collega, ministro delle finanze, trovandosi trattenuto nell'altra Camera, m'incaricò di presentare un progetto di legge di finanze il quale ha per oggetto l'autorizzazione al Governo onde contrarre un prestito all'estero fino alla concorrenza di cinquanta milioni, adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo. (Vedi *Doc.*, pag. 188.)

Dalle pratiche intavolate ci risulta che non altrimenti si potrebbe giungere a questo scopo, se non che ottenendo il consenso del Parlamento, massime nelle presenti circostanze, in cui varie case bancarie non hanno voluto tenersi anticipatamente obbligate.

Il Ministero avrà poi l'onore di far passare alla Commissione, che il Senato nominerà per l'esame di questa legge, i documenti che ad essa si riferiscono.

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro della presentazione di questa legge, la quale sarà stampata e distribuita per indi passarla ad esame.

STARA. Trattandosi di fornire al Governo i mezzi onde sopperire ai bisogni urgenti, io proporrei che questo progetto di legge fosse dichiarato d'urgenza.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi unisco alle istanze dell'onorevole senatore.

CIBRARIO. Il Senato non essendo in numero, non può dichiararsi l'urgenza.

IL PRESIDENTE. Manderò ad invitare i più vicini senatori onde la Camera si trovi in numero.

NIGRA. Si osservò da alcuni dei miei colleghi che ferì, nello sciogliersi della seduta, si disse che quella d'oggi avrebbe avuto luogo al tocco e mezzo; ma siccome molli erano già usciti e non ebbero lettera d'avviso, credo che questo possa essere per avventura il motivo per cui molli mancano.

(Alcuni senatori affermano di averla ricevuta.)

IL PRESIDENTE. Ho però dato ordine che le lettere di avviso si spedissero. Intanto, per guadagnare tempo mentre si aspetta, io proporrei che si leggesse il rapporto del progetto di legge su alcuni punti di procedura civile.

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE CITAZIONI ED ALLE REQUISITORIE NELLE CAUSE CIVILI.

CIBRARIO, relatore, presenta la relazione sul progetto di legge per provvedimenti relativi alle citazioni ed alle requisitorie nelle cause civili. (Vedi *Doc.*, pag. 82.)

IL PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere il progetto di legge perchè, quando sia aperta la discussione generale, veggasi se vi è alcuno che voglia discorrere sul complesso di essa; altrimenti si sospenderà la seduta. (Legge il progetto di legge. Vedi *Doc.*, pag. 81.)

STARA. Io farò alcune osservazioni generali sul complesso della legge, riserbandomi altre per singoli articoli.

Due sono i motivi per cui si propone il progetto di legge: uno tende ad abolire l'uso delle requisitorie, l'altro a regolare le formole con cui dovranno d'ora innanzi eseguirsi le citazioni che si fanno agli abitanti dei paesi uniti al Piemonte, occupati in questo momento dal nemico.

Dirò brevemente dell'uno e dell'altro, riserbandomi a più

lunga discussione sui singoli articoli con proporre quegli emendamenti che crederò più opportuni. Sicuramente ho bisogno della sofferenza della Camera in questa poco dilettevole ed amena discussione.

L'uso delle requisitorie poteva avere vantaggio nei tempi precorsi e quando le giurisdizioni erano assai moltiplicate, svariate, e i limiti delle medesime male circoscritti e definiti. Ma ora, essendo le cose a questo rispetto cambiate e di molto migliorate, l'uso delle medesime sembra sia divenuto affatto inutile e superfluo.

Allora, come ben sanno coloro che hanno studiato questa materia, le giurisdizioni erano talmente intralciate, che bene spesso, non che i litiganti, ma neppure i giudici sapevano a prima giunta quale fosse il tribunale avanti cui si dovesse far valere le proprie ragioni. Allora certamente l'uso delle requisitorie poteva essere di qualche vantaggio, in quanto che il giudice a cui si presentavano, prima di dar corso alle medesime, esaminava se il giudice, che si richiedeva, era competente e se la propria giurisdizione non era violata. Per tal modo metteva le parti sul buon cammino, se mai non avessero scelto la diritta via.

Parimenti era anche di qualche vantaggio l'uso delle requisitorie, se il giudice non era competente; se si facevano procedimenti e si profferivano sentenze da questo, tutte queste sentenze erano nulle, e la nullità era così radicale ed assoluta, che poteva proporsi durante il lungo corso di trent'anni per qualsiasi somma, anche la più minima; dalla qual cosa originavano molti timori e pericoli di vedere tutto annullato con grave perdita di tempo e grave spesa delle parti; le requisitorie tendevano in parte a rimediare a questi timori, a questi pericoli.

Ma, come ho detto, tutte queste cose ora sono migliorate; le giurisdizioni privilegiate eccezionali furono tutte o quasi tutte soppresse; l'ordine della competenza regolato, e i limiti della rispettiva giurisdizione sono così ben definiti e circoscritti, che non sono più a temersi pericoli di tal fatta; epperò riconosco utile il progetto di legge tendente a sopprimere l'uso delle requisitorie.

L'altro fine che si propone la legge è quello di regolare il modo e la forma delle citazioni che hanno a farsi agli abitanti dei paesi uniti ai regii Stati, ed ora occupati dallo straniero. Contemporaneamente si voleva fare qualche innovazione circa la citazione degli stranieri, come si esprime il progetto di legge; mentre io trovo che era opportuno e conveniente, anzi necessario di stabilire la forma con cui debbono citarsi gli abitanti dei paesi riuniti al Piemonte ed ora occupati dallo straniero. Trovo inopportuno che s'introduca qualunque mutamento circa la citazione degli stranieri.

Lo stato eccezionale in cui si trovano i sopraddetti paesi richiede assolutamente una variazione alla legge attuale, giacchè altrimenti rimarrebbe impedito grandemente il corso dell'amministrazione della giustizia, rimanendo difficile il modo di citare essi abitanti, od almeno difficile l'esecuzione della citazione in quei paesi stessi.

Sotto quest'aspetto io trovo molto utile il progetto di legge, ma non quanto agli stranieri. Questi sono tuttora nella stessa condizione di prima.

E quanto al punto che s'aggira sopra il generale sistema di procedura civile, mentre si sta compilando il medesimo, mi pare poco conveniente che si metta mano a questa materia, altrimenti toccheremmo un punto dopo l'altro, e così andremmo correggendo il Codice di procedura di cui ora si è impresa la compilazione. In complesso, rispetto agli stranieri, sarà da ridursi la cosa a puri e semplici termini. Mi riservo

poi di proporre a ciaschedun articolo gli emendamenti che ravviserò convenienti.

CERRARIO. Circa un'osservazione fatta dal senatore Sfara in ordine alla convenienza di mantenere, per ciò che riguarda gli stranieri, il disposto delle regie costituzioni, la Commissione, credo, non avrà difficoltà di aderirvi. Circa agli emendamenti che si riservò di proporre, sarà d'uopo parlarne opportunamente quando si verrà alla discussione dei singoli articoli.

IL PRESIDENTE. Io chieggo al Senato se mai volesse ritirarsi in conferenza privata per attendere che sia in numero.

COLLER. Un solo emendamento io vorrei proporre, ed è quello di togliere questa seconda nota che forma l'oggetto della discussione.

IL PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Chieggo di nuovo al Senato se vuole ritirarsi nella camera delle conferenze. Fra mezz'ora, o si continuerà la seduta pubblica, o si avvertirà che essa è sciolta.

(La seduta è sospesa alle ore 2, minuti 30, ed è riaperta alle ore 3, minuti 20.)

IL PRESIDENTE. Pongo in primo luogo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Invito il Senato a volersi pronunciare sulla questione di urgenza poco fa eccitata. Il ministro dell'istruzione pubblica, a nome del ministro delle finanze, presenta una legge d'autorizzazione al Governo onde avere la facoltà di contrarre un prestito.

Questa legge è notoriamente d'urgenza; per conseguente io propongo al Senato di voler votare quest'urgenza, perchè oggi o domani possa essere presa in considerazione negli uffizi e discussa.

(Il Senato approva l'urgenza.)

L'ordine del giorno recherebbe la relazione e la discussione del progetto di legge sopra alcuni punti di procedura civile. E siccome già trovasi preparato il rapporto di una legge di molto maggiore urgenza, che è quella che stabilirebbe l'apertura di un credito pel Ministero di due milioni, all'oggetto di sopperire alle spese necessarie per l'armamento della guardia nazionale, così io invito il Senato a voler deliberare se non convenga d'invertire l'ordine del giorno e proporre la discussione di questa a quella legge. Nel caso non vi sia dissenso, io do la parola al relatore della Commissione, il senatore Giulio.

(Il Senato acconsente.)

RELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO DI DUE MILIONI AL GOVERNO PER ACQUISTO D'ARMI AD USO DELLA GUARDIA NAZIONALE.

GIULIO, relatore, presenta la relazione della Commissione sul progetto di legge per un credito di due milioni di lire al Governo per l'acquisto d'armi ad uso della guardia nazionale. (*V. Doc., pag. 77.*)

IL PRESIDENTE. L'articolo unico di questa legge è così concepito. (*V. Doc., pag. 77.*)

È aperta la discussione sulla legge, la quale, per essere di un solo articolo, diventa discussione generale e particolare. A chi desidera la parola, io l'accorderò.

Siccome non vi è alcuno che la chiegga, io porrò ai voti quest'articolo.

(Il Senato l'approva.)

Il regolamento esige che anche per le leggi composte di un solo articolo si passi all'appello nominale per lo squillino segreto.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione :

Votanti	53
Favorevoli	54
Contrario	1

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE CITAZIONI ED ALLE REQUISITORIE IN MATERIA CIVILE.

IL PRESIDENTE. Il Senato ha udito la relazione della Commissione stabilita per esaminare la legge su alcuni punti di procedura civile; ha pure udito il solo oratore il quale aveva chiesto la parola sul complesso della legge; ora dunque bisogna passare all'esame dei singoli articoli di essa.

Avrò l'onore di leggere l'articolo 1. (*Vedi sopra*)

A quest'articolo fu proposto un emendamento dal senatore Stara così concepito :

« Le citazioni, intimazioni e significazioni ordinate dai magistrati, tribunali e giudici dello Stato, potranno d'ora innanzi eseguirsi fuori del distretto di loro giurisdizione senza requisitorie. »

Debbo annunziare al Senato che a questo emendamento annui eziandio la Commissione.

La parola è al senatore Stara.

STARA. Mi accosto con piacere al concetto del ministro e all'avviso della Commissione, con cui si propone l'abolizione dell'uso delle requisitorie; ma queste medesime considerazioni mi fanno desiderare che quest'abolizione sia generale e comprenda non le sole citazioni, ma tutti gli atti che possono intimarsi. A provvedere a questo tende appunto l'emendamento da me proposto. La legge che cade in discussione provvederebbe soltanto alle citazioni ordinate dai magistrati, tribunali e giudici.

Ora, accade spesso che non solo citazioni si abbiano da intimare fuori del distretto, ma anche altre notificanze abbiano a farsi, mentre dall'articolo come è concepito si potrà credere che non si possano fare altre intimazioni o significazioni fuori del distretto della propria giurisdizione senza il bisogno delle requisitorie. Siccome le stesse ragioni che consigliano di abrogare quest'uso di requisitorie per la citazione concorrono anche all'abolizione di quest'uso nel caso di altre notificazioni, così io ho proposto il mio emendamento. Potrei addurre molti esempi, ma, per non abusare della sofferenza del Senato, ne accennerò alcuni soltanto.

Quando il magistrato manda a comparire le parti avanti al relatore, se queste non compaiono personalmente, lo fanno per mezzo dei procuratori. Non bastando l'accettazione ai procuratori per ridurla ad atto, conviene che vi sia l'accettazione delle parti stesse le quali contrattano. Le parti non essendo presenti, si suole adottare il temperamento di mandar a comunicare personalmente il progetto formulato dal relatore e già accettato dalle parti perchè deliberino in un certo

tempo se vogliono adattarsi. In questo caso non si tratta di citazione, ma bensì di notificazione di un progetto.

Accade altresì, in caso di giudizio contumaciale, il vedere emanarsi una sentenza la quale vuole essere notificata, e, come si pratica adesso, si ricorre al magistrato che manda la notificazione. Qui si parlerebbe soltanto della semplice notificazione, laddove invece si tratterebbe di notificazioni, di sentenze contumaciali. Vi ha dunque un altro caso che suole accadere, quando cioè un tribunale si dichiara d'ufficio incompetente; allora si ricorre al magistrato supremo per far riparare a questa sentenza che emana d'ufficio sulla incompetenza del tribunale. Il metodo che si costuma tenere è di mandar ad intimare queste sentenze alle parti contrarie.

Anche qui è una semplice notificazione e non citazione.

Per comprendere tutte le citazioni e notificazioni che occorrono fuori del distretto della giurisdizione ho proposto un emendamento che parla in genere di tutti questi casi.

CIBRARIO. La Commissione non avrebbe difficoltà di acconsentire alla proposta del senatore Stara se non si trattasse che di aggiungere le parole *intimazioni e significazioni*, le quali sicuramente tolgono ogni dubbio che potrebbe nascere quando non si parlasse che di semplici citazioni; ma io domanderei solo una spiegazione al riguardo: se nell'emendamento, col sopprimere le parole *nelle cause civili*, si sieno voluti comprendere gli affari di giurisdizione volontaria, giacchè non vorrei che con questa soppressione il disposto della legge venisse anche ad estendersi alle cause criminali.

STARA. Oh non può avvenire!

(*Succede un dialogo concitato tra il senatore Stara ed altri, che, tramutandosi in famigliare conversazione, non può esser raccolto dagli stenografi.*)

IL PRESIDENTE. Siccome l'aggiunta si trova ridotta unicamente. . . .

CADONNA, ministro dell'istruzione pubblica. (*Interrompendo*) Io aderisco pienamente all'emendamento dell'onorevole senatore Stara, come quello che è conforme allo spirito della legge.

IL PRESIDENTE. Io voleva dire che, non trattandosi nell'emendamento proposto che di aggiungere all'articolo le parole *intimazioni e significazioni*, e di sopprimere le parole *nelle cause civili*, io porrò prima ai voti l'emendamento.

(È approvato.)

Ora leggo l'articolo e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Passo al presente all'art. 2, il quale è così concepito. (*Vedi Doc., pag. 77.*)

Sopra questo il senatore Stara ha pure proposto un emendamento, il quale mi pare interamente correlativo coll'aggiunta fatta nell'art. 1.

Oltre a questo, la Commissione ne ha proposto un altro, il quale vorrebbe che si aggiungesse dopo la parola *doeranno* la seguente clausola: *ciascuno nel distretto del proprio esercizio.*

Domando al senatore Stara se annuisce a quest'aggiunta della Commissione.

STARA. Io non ho nessuna difficoltà di annuire, ma farò osservare che è affatto superflua, giacchè nessuno degli uscieri può esercitare il suo ministero fuori del suo distretto, dimodochè l'aggiunta di questo alinea non farebbe che prescrivere quanto è già prestabilito per legge. Gli uscieri del magistrato supremo hanno per loro distretto il circondario del magistrato; gli uscieri del tribunale di prefettura quello in cui esercita la sua giurisdizione il tribunale a cui sono addeitti; gli uscieri dei giudici di mandamento hanno per loro

distretto, se si tratta di quelli propriamente detti, cioè quelli che risiedono nel luogo ove ha sede il giudice, hanno, dico, per loro distretto tutto il mandamento. Se si tratta degli altri uscieri, commessi giurati che abitano nei villaggi che compongono i mandamenti, questi per legge non possono eseguire le citazioni che nel proprio villaggio. Quindi l'emendamento, portando che l'usciera non possa uscire dal suo distretto per fare citazioni, non fa che ripetere quello che già è stabilito per legge.

CINERARIO. Io farò notare all'onorevole preopinante che per legge era anche stabilito non potersi eseguire citazione nel territorio estraneo alla giurisdizione del magistrato allorchè veniva rilasciato senza requisitorie. Ora si fece questa legge appunto per derogare a quella; avendo così stabilito, ne farebbe nascere il dubbio che, non parlandosi di queste limitazioni, si credessero autorizzati i giudici a far lasciare queste citatorie fuori del distretto della loro giurisdizione. Del resto io dichiaro che la Commissione non ha difficoltà di accostarsi all'emendamento del senatore Stara per le parole che si sono aggiunte, cioè l'aggiunta della parola *ordinanza* invece delle parole *decreto di citazione*.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. È fuori di dubbio che esistevano due disposizioni legislative: l'una che riguarda le requisitorie da concedersi da magistrati, l'altra i limiti entro i quali devono essere eseguite le citazioni.

Questa legge non derogherebbe che alla prima, quindi non è necessario spiegare come l'altra legge rimane ancora in vigore.

DE FORNARI. Mi pare che si potrebbero conciliare le diverse opinioni aggiungendo le parole *ben inteso*.

IL PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento della Commissione.

(Approvato.)

Non metterò ai voti l'emendamento dell'onorevole Stara, essendosi già approvato l'art. 1, ma sibbene la parola *ordinanza*.

(È approvata.)

(Letto l'articolo per intero colle emendazioni, viene approvato.)

DE FORNARI. Dimando la parola per proporre. . . .

IL PRESIDENTE. Riguarda essa i due articoli votati?

DE FORNARI. Riguarderebbe, è vero, questi due articoli, ma si risolverebbe in un'aggiunta di un altro articolo da intercalarsi. . . . (Interruzione)

IL PRESIDENTE. Diverrebbe adunque un articolo terzo?

DE FORNARI. Sì, un articolo terzo, o un'aggiunta da intercalarsi.

IL PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Le osservazioni e la proposta che sono per rassegnare al Senato sono relative ai due primi articoli discussi ed approvati. Avrei forse potuto anche opportunamente connetterle alla discussione de' medesimi, ma, appunto perchè relative ai due, mi venne più in acconcio di farle susseguire proponendo un articolo o un'alinea da intercalarsi subito dopo essi.

A me pare che quanto ragionata ed opportuna è nell'articolo 1 la proposta soppressione della necessità di requisitorie o rogatorie, e nell'art. 2 la facilitazione per le citazioni da distretto a distretto, pur sussistenti siano da ravvisarsi le ragioni per mantenere, o più veramente sostituire qualche forma la quale miri ad un tempo ed alla meglio accertata autenticazione degli atti e ad un tal quale rispetto alla giurisdizione locale.

Un decreto, una citazione procedenti da una estremità al-

l'altra dello Stato, tra località affatto disperate non solo, ma in condizioni ben dispari a più riguardi, è egli prudente, o dirò almeno conveniente di abbandonarli alle qualsiasi capacità o diligenze, in taluna località insufficienti forse, senza meglio provvedere a dar loro sul luogo una autenticazione non contestata?

E, d'altra parte, non vi sarebbe egli una ragione somma di convenienza perchè la magistratura superiore locale rivesta dell'autorità sua riconosciuta quella comunicazione che debbono ottenere, e l'obbedienza e la reverenza delle parti interessate a cui sono indiritte?

Purchè ciò non impedisca, non diminuisca pure l'intento della legge, che consiste nella semplificazione e nella minorazione de' dispendi ch'erano soverchi e superflui, perchè rinunciare a mantenerli muniti di autenticità ed imponenza?

A me pare che tutto si concilierebbe con la seguente disposizione di cui propongo la soggiunta.

IL PRESIDENTE. Bisognerebbe formulare l'articolo.

DE FORNARI. Dispositivamente?

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Prego il ministro di aspettare, perchè il senatore De Fornari adesso scrive l'aggiunta.

DE FORNARI. Rassegnerò alla Presidenza l'aggiunta che si può dire improvvisata.

Il mio emendamento è così concepito:

« Prima delle notificazioni contemplate nei due articoli precedenti sarà l'ufficiale incaricato di eseguirle tenuto a procurarsi sull'originale un visto da concedersi gratuitamente dal magistrato superiore locale. »

IL PRESIDENTE. Domanderò in primo luogo al Senato se questo emendamento o aggiunta di cui si è udita la lettura è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora darò lettura dell'art. 3. (Vr-Doc., pag. 77.)

Havvi su quest'articolo un emendamento del senatore Stara così concepito:

« Le requisitorie dirette ai magistrati, tribunali e giudici, per l'esecuzione di sentenze o per la spedizione di qualunque siasi atto od incumbente che occorra nelle cause ed affari civili, così di contenziosa come di volontaria giurisdizione, potranno farsi nella medesima sentenza e nell'ordinanza o decreto che prescrive l'atto od incumbente da eseguirsi. »

La differenza fra l'art. 3 e l'emendamento proposto sta in ciò, che nell'articolo vi sono le parole: *atti riguardanti i procedimenti negli affari civili*, e a queste si sostituiscono le seguenti: *di qualsiasi atto od incumbente che occorra nelle cause od affari civili*. Vi è la distinzione tra le cause e gli affari civili, e fra atto ed incumbente. In questo consta la differenza tra l'articolo e l'emendamento.

STARA. Mi pare che l'aggiunta stessa indichi lo scopo dell'emendamento. Questo era anche per meglio chiarire quegli incumbenti che bene spesso occorrono fuori della propria giurisdizione per cui si richiede l'autorizzazione del giudice.

CINERARIO. Farò osservare che la parola *incumbenti* rientra nella parola generale *atti*. Un incumbente è un atto; quindi io credo che quest'aggiunta sia superflua, non aggiungendo nulla alla chiarezza del testo della legge.

STARA. Nel nostro linguaggio legale si distingue l'atto dall'incumbente. Per l'addietro, difatti, le requisitorie si sollevano fare con ricorso a parte. L'art. 1 ha tolto del tutto l'uso delle requisitorie. Per l'intimazione e la significazione delle sentenze, quando si esercita fuori del proprio distretto,

è necessario che vi sia una richiesta, perchè altrimenti il giudice non si presta. Queste requisitorie si solevano fare con atti parziali. Prima si faceva la sentenza, l'ordinanza, il decreto, e poi la parte cui premeva di vedere eseguire queste sentenze faceva presentare dei ricorsi a parte al magistrato, affinchè facesse eseguire quell'atto.

DEMARGHERITA. Mi parrebbe che la parola *atti* usata nell'articolo che si trova in discussione sia tanto generale, che difficilmente se ne possa rinvenire altra la quale la assomigli nella generalità e nella capacità di comprendere tutti i casi di cui si tratta. . . .

STARA. (Interrompendo) Non è vero.

DEMARGHERITA. D'altronde, aggiungendovi la parola *incombente*, potrebbe questa parola, questa dizione tecnica che riflette gli atti giudiziari, ma che forse non è della lingua, portare qualche dubbio. In conseguenza, essendo la parola *atti* parola veramente italiana e capace di comprendere in sé tutti gli atti ed incumbenti eziandio che si vogliono compresi nella parola medesima, io opino perchè si debba anche in questa parte mantenere la legge come si trova.

La parola *atti*, lo ripeto, è parola tale che abbraccia tutto ciò che si deve fare in esecuzione di qualunque decreto, di qualunque ordinanza o sentenza fuori del territorio del giudice o magistrato dal quale emana il decreto o l'ordinanza medesima.

IL PRESIDENTE. Il Senato sarà giudice fra queste due parole.

Domando se è appoggiato l'emendamento del senatore Stara.

(È appoggiato.)

Pongo in primo luogo ai voti l'emendamento.

(È approvato.)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho difficoltà di ammettere questa parola per aderire al voto esternato dal relatore della Commissione e dal senatore Demargherita, in quanto che la medesima non sia punto necessaria, perchè nella parola *atti* del procedimento si possono comprendere tutti gli atti che ponno aver parte in questo procedimento.

IL PRESIDENTE. Io porrò ai voti quest'emendamento, distinguendolo come è distinto nella proposizione: la prima votazione debbe cadere sull'aggiunta della parola *incombenti*. Il senatore Stara vorrebbe *atti* e *incombenti*.

Chieggo se il Senato intende approvare l'aggiunta.

(Non è approvata.)

Quindi vi è differenza tra le parole *cause* ed *affari civili*. L'emendamento porta *cause* ed *affari civili*.

Chi vuole approvare quest'aggiunta della parola *affari* . .

(Viene rigettata l'aggiunta.)

In conseguenza non resta che a porre ai voti l'art. 5 tale quale è concepito dal Ministero. (Legge l'art. 3.)

(È approvata.)

Leggerò prima l'intero art. 4, poscia porrò ai voti i singoli alinea. (Legge l'art. 4.)

Ripiglierò la lettura del primo paragrafo. (Lo legge)

Si presentò sopra questo paragrafo un emendamento dal senatore Stara, il quale è così concepito:

« Le citazioni, intimazioni e significazioni da farsi agli abitanti nei paesi che si unirono ai regii Stati, ma che trovansi occupati dal nemico, continueranno durante l'occupazione ad eseguirsi nella medesima forma che, secondo le veglianti leggi di processura, si osservava prima della loro unione suddetta.

« Si dovrà però anche inserire, » ecc., come nel progetto.

Questo emendamento è anch'esso soggetto ad essere diviso. La differenza fra il medesimo e l'articolo consiste nella soppressione dell'espressione *agli stranieri*. L'articolo comprende le citazioni, intimazioni e significazioni che si fanno agli stranieri ed agli abitanti dei paesi occupati dal nemico. L'emendamento del senatore Stara comprende solamente gli abitanti dei paesi occupati dal nemico ed esclude gli stranieri. Questa è la prima parte dell'emendamento.

La parola è all'autore del medesimo per svilupparlo ove lo creda.

STARA. Lo scopo del progetto è di provvedere allo stato di transizione dei paesi occupati dallo straniero e riuniti al Piemonte, quindi mi pare che sia estranea a questo scopo l'innovazione nel modo di citazione.

Lo stato eccezionale in cui si trovano questi paesi richiedeva sicuramente provvedimenti anche eccezionali, perchè senza di questi, come già si avvertiva, difficilmente si sarebbero potute eseguire le intimazioni e le citazioni, e perciò il corso della giustizia sarebbe stato impedito, incagliato, interrotto. Ora queste ragioni che necessitano questi provvedimenti eccezionali non occorrono per gli stranieri. Gli stranieri sono nella stessa condizione in cui finora si trovarono, per conseguenza si continuerà a citarli come per lo addietro.

Non entrerò nel merito adesso onde vedere quale delle due proposte sia migliore: se quella che si osservò finora secondo le regie costituzioni, o quella che si vorrebbe sostituire; ma mi pare però che in questa non si dovrebbe far parola degli stranieri per due seguenti motivi, e primieramente per quello che ho già manifestato, che l'oggetto cioè della legge è solamente di provvedere a quei paesi che sono riuniti al Piemonte e che ora si trovano occupati dallo straniero, in cui, venendo il caso di fare qualche citazione, non si potrebbe più eseguirla secondo la forma antica. Ma ugual ragione non può militar a favore degli stranieri. Del resto, nella condizione attuale, il voler toccare le leggi di processura nel momento appunto in cui si sta compilando il Codice che quelle leggi riflette, senza che ve ne sia urgente bisogno, non lo credo opportuno. Per queste due ragioni io sopprimerei la parola *stranieri*, lasciando poi che nel nuovo Codice si stabilisca la forma della citazione per gli stranieri.

Aggiungerò ancora un'osservazione, ed è che in tutte le nostre leggi che riguardano la processura non si trova la parola *stranieri*. Onde giova considerare che, facendosi in questa legge cenno degli *stranieri*, non si potrà poi comprendere di quali stranieri si voglia parlare. Infatti nelle regie costituzioni non si nominano mai gli stranieri, e sotto il titolo delle citazioni tre sono le forme di cui si fa uso: riguardo a coloro che abitano nello Stato, a quelli che vi hanno fatto dimora ed a quelli che non vi hanno mai abitato; ma non si parla mai di stranieri. Trattasi di citare coloro che abitano negli Stati, ed allora la citazione si deve fare personalmente; parlasi di quelli che vi hanno abitato e non vi abitano più, e la citazione si fa alla porta dell'ultima abitazione; debbonsi citare quelli che non vi hanno mai abitato, ed allora la citazione deve farsi alla porta del tribunale. Per queste ragioni io crederei conveniente di omettere la parola *stranieri*, giacchè non vi è bisogno di provvedere per questi, e provvedendovi si porterebbe forse un incaglio che finora non si è incontrato.

CIBARIO. La Commissione adotta le savie riflessioni fatte dall'onorevole senatore Stara, tanto più che l'emendamento che questi ha proposto sopra questa prima parte dell'articolo 4, sopprimendo eziandio le parole *in tempo di guerra*, rientra nell'emendamento della Commissione, cosic-

chè il Senato, adottando in questa parte l'emendamento Stara, verrebbe ad adottare anche l'emendamento della Commissione.

PICOLET. Je crois devoir combattre l'amendement du sénateur Stara et soutenir le maintien de la disposition de l'art. 4 du projet, qui ne doit pas être considéré comme une loi spéciale pour les provinces unies, mais comme une loi qui a pour objet d'écartier les inconvénients attachés à la procédure actuelle. Or, on ne peut pas douter que les formalités admises pour l'assignation des étrangers ou des absents ne soient tout à fait insuffisantes. Une assignation à la porte du tribunal ou à la porte du dernier domicile n'arrive presque jamais à la connaissance de celui qui est appelé à comparaitre en justice.

Vox praeconis paucis innotescit. Je pense en conséquence qu'il convient de ne pas supprimer la parole *stranieri*.

STARA. Farò osservare al Senato che badi bene a questa parola, perchè allora, dimanderò io, come si citeranno d'ora in avanti? quali sono gli stranieri? La legge non ne parla.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. La difficoltà addotta dall'onorevole senatore mi pare che non tocchi tanto la parte dispositiva della legge quanto la parola. Io concorro con esso nell'avviso che, quand'anche si stia lavorando intorno al Codice di procedura, convenga migliorare quelle parti di essa che riguardano le citazioni. Quindi non troverei inconveniente che la legge fosse ammessa quale fu concepita, benchè riguardi gli stranieri. Vuolsi, a parer mio, veder il modo con cui gli stranieri debbano essere citati.

STARA. Parmi che nello stesso tempo si permetterebbe alla legge di dare una provvidenza agli stranieri la quale credo utile. Quindi io proporrei che si adottasse la locuzione terza.

PICOLET. L'opinion que j'ai émise ayant pour objet de rendre la loi générale en la conciliant avec les termes consacrés par la procédure actuelle, il me parait qu'au lieu d'employer le mot *stranieri* on pourrait citer le paragraphe des royales constitutions qui se rapporte à l'assignation des étrangers ou des absents des Etats.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Io sono indifferente per qualunque locuzione si voglia adottare, purchè essa tolga l'ostacolo.

CIBRARIO, relatore. Debbo far osservare che alla Commissione non è sfuggita neppure questa difficoltà o, per dir meglio, questo inconveniente dell'uso della parola *stranieri*, ond'è che la medesima ha nella sua relazione evitato d'usarla. La relazione dice: si è poscia osservato che detta, ecc. Consente dunque la Commissione nel pensiero che dettava le osservazioni dell'onorevole preopinante.

DEMARGHERITA. Io concorrerei volentieri nell'opinione espressa dal signor ministro dell'istruzione pubblica, poichè si devono abbracciare di buon grado tutte quelle occasioni che si presentano di migliorare una legge esistente, anche quando si è in aspettativa di una nuova sulla stessa materia. La legge attuale relativamente alla citazione di quelli che non abitano nello Stato è sopportata da coloro che non vi hanno mai abitato. Non si può negare che non vi è guarentigia nessuna che possa dare alcuna specie di fiducia, per cui quegli il quale è citato sarà fatto accorto della citazione contro di lui rilasciata. In conseguenza, se l'occasione presente si offre di migliorare la legislazione, io reputo che non si debba tralasciare di usare dell'occasione medesima.

L'osservazione fatta dal senatore Stara in ordine alla denominazione che si dà agli stranieri nelle regie costituzioni è savissima, ed io in questo punto concorro col signor ministro; ovvero si lasci da parte l'espressione *stranieri*, la quale

non è usata nelle regie costituzioni, e vi si sostituisca la locuzione delle costituzioni medesime. Si faccia comune fin d'ora agli stranieri, a quelli che non abitarono nei regii Stati e che sono citati avanti un tribunale, il vantaggio della disposizione contenuta nell'articolo che cade in controversia, con cui si adotta un annunzio da inserirsi nei giornali, mediante il quale la citazione verrà più facilmente a notizia del citato. Non si deve negare agli stranieri un beneficio che è concesso agli abitanti dello Stato.

Lo spirito delle leggi che ci reggono è tale che debbono ricevere un eguale trattamento, in materia di amministrazione della giustizia, e i nostri e i forestieri. Si segue adunque la mente delle regie costituzioni quando, adottando un nuovo metodo di citazioni, si fa in modo che questo nuovo metodo migliori la legge. Io concorro dunque coll'opinione del signor ministro.

CIBRARIO, relatore. Sarebbe forse più opportuno sostituire alla parola *stranieri* le parole *assenti* o *considerati come tali*.

STARA. Questa espressione sarebbe, secondo me, egualmente impropria. Le regie costituzioni parlano di quelli che abitano nei regii Stati, od hanno cessato d'abitarvi, o non vi hanno mai abitato.

CIBRARIO, relatore. Io volevo precisamente osservare che questa locuzione delle regie costituzioni mi pare che sia alquanto viziosa, perchè quale sicurezza avremo noi che un tale non abbia mai abitato nei regii Stati? chi lo potrà sapere? Eppure questa circostanza, difficilissima ad appurare, fa variare la forma delle citazioni.

STARA. Si tratta qui degli assenti dai regii Stati nel senso delle regie costituzioni.

CIBRARIO, relatore. Io usava la parola *assente* appunto nel senso delle regie costituzioni, giacchè la legge si riferisce al disposto di quelle, ed io sapeva benissimo che nel Codice civile questa parola ha tutt'altro valore.

DEMARGHERITA. Mi pare che siamo già d'accordo. Convien fare soltanto due categorie per togliere ogni ambiguità: l'una di quelli che abitarono già nei regii Stati, l'altra di quelli che non vi abitarono giammai. I primi devono citarsi alla porta dell'ultima loro abitazione, i secondi alla porta del tribunale.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Io appoggio la proposizione dell'onorevole senatore Demargherita. (Conversazione)

IL PRESIDENTE. Darò lettura dei due emendamenti, dei quali l'uno importa la soppressione, l'altro una semplice mutazione. L'emendamento che si scosta più dalla legge è quello dell'onorevole senatore Stara, che tenderebbe a sopprimere le parole *agli stranieri*. Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Vi ha un secondo emendamento del senatore Stara il quale, invece delle parole *agli abitanti dei paesi occupati dal nemico*, sostituirebbe *agli abitanti nei paesi che si unirono ai regii Stati, che trovansi occupati dal nemico*.

Chieggo ora al Senato se vuole appoggiarlo.

(Il senatore Stara dà alcune spiegazioni per far vedere la utilità di quell'emendamento; ma, interrotto di tratto in tratto, non si poté raccogliere le sue parole.)

GIULIO. Mi permetto di osservare che forse l'onorevole senatore Stara non ha bene inteso l'oggetto pel quale si domandava la soppressione della parola proposta nel suo emendamento. Io credo che nessuno dubiti, nel Senato, della necessità di qualche disposizione legale relativa agli abitanti dei

paesi nuovamente aggregati allo Stato nostro. Ma, qualunque sia la questione, io chiedo se la modificazione da introdurre nella nostra legislazione debba essere unicamente relativa alle provincie ultimamente unite, o se non debba anche estendersi alle antiche provincie dello Stato, le quali in avvenire, per un motivo qualunque, venissero ad essere sgraziatamente occupate dal nemico.

Secondo il progetto di legge quale è stato presentato, le nuove disposizioni si applicano a qualunque provincia, nuova o antica, la quale venga ad essere occupata dal nemico.

Secondo l'emendamento dell'onorevole senatore Stara si applicherebbero alle sole provincie nuovamente aggregate e non a tutte in generale.

Io non emello veruna opinione sulla convenienza di accettare piuttosto l'una che l'altra compilazione, perchè la Camera sa che in fatto di materia legale io sono assolutamente ignorante; ho voluto solamente porre sotto gli occhi del Senato il vero punto della questione. Se le disposizioni della legge avessero ad essere applicabili alle sole provincie novellamente aggregate, avvenendo il caso disgraziato d'invasione, non potrebbero essere applicabili alle antiche.

CIBRARIO, relatore. Io credo che il senso della legge sia molto più largo di quello che gli vorrebbe attribuire l'onorevole senatore Stara, ed entri perfettamente nel senso dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Giulio; cosicchè anche a nome della Commissione credo di doverlo appoggiare.

COLLEGO LUIGI. A conciliare le due opinioni io proporrei che si dicesse: *gli abitanti in paesi del regno occupati dal nemico.*

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Come membro del Ministero appoggio la locuzione che fu usata. Quella redazione è appunto generale e comprende tutti i casi di cui si era discorso. Parmi dunque essere veramente inutile l'aggiunta fatta dal senatore Collegno.

Noi non possiamo imporre intimazioni fuori del regno, le quali, benchè in paese appartenente ad esso, sarebbero senza scopo.

CIBRARIO, relatore. Avrò l'onore di rileggere le osservazioni fatte dalla Commissione nell'articolo: « Quindi la Commissione, ecc. (Vedi le osservazioni della Commissione, vol. Doc., pag. 81.)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Faccio osservare al Senato che lo scopo è sempre lo stesso. Quando un paese non è libero, il tribunale non può far le intimazioni secondo le forme usate negli Stati liberi; ed è appunto per ciò che si richiedono misure straordinarie.

DEMARGHERITA. Chieggo scusa al Senato, ma piacemi far notare che un paese occupato non si può intendere un paese nostro, ma d'altri.

STARA. Come ho avuto l'onore di dire, ci sono tre modi: quei che abitano, quei che hanno abitato e non vi esistono, e quei che non vi hanno abitato mai. Siccome per quei primi l'intimazione non può aver luogo stante l'occupazione del nemico, è cosa stabilita che si continui a citare come per lo addietro, che è quanto dire che si continui a citare alla porta dei tribunali, coll'inserzione nella gazzetta, e si estenda questa legge anche ai paesi attuali dei regii Stati i quali potessero essere tenuti dal nemico. Che se la Savoia venisse occupata, dovendosi continuare a mandare ad effetto le intimazioni delle citazioni secondo quelle forme di legge che eseguiransi prima dell'occupazione, cioè colla citazione personale, questa non potrebbe più aver luogo stante l'occupazione del paese per parte del nemico. . . . (*Interruzioni*)

E siccome questa è una forma di citazione indispensabile, parmi che non si potrebbe sostituire l'altra che riguarda coloro che abitano nei regii Stati o, avendovi abitato, devono essere citati personalmente o alla porta dell'ultima loro abitazione; e perciò la legge dice esattamente questo: *continueranno a citarsi come per lo addietro*, cioè alla porta del tribunale. Questo non basta per garantire che pervenga la notizia della citazione.

Saviamente il progetto di legge aggiunse: *mentre si continuerà per necessità come si è osservato prima dell'unione loro ai nostri Stati*; vuolsi però, per maggior guarentigia, che questa citazione sia anche inserita nella gazzetta. Ecco lo scopo per cui il Senato pretende d'imporre questa forma anche a quei paesi che venissero occupati.

CIBRARIO, relatore. Confesso il vero, che non ho capita la portata dell'osservazione del senatore Stara; imperocchè vi ha un sistema unico tanto per gli abitanti del regno nei paesi i quali saranno occupati. . . .

STARA. (*Interrompendo*) Non bisogna disgiungere queste dalle ultime parole. . . .

CIBRARIO, relatore. (*Interrompendo*) Ma noi diciamo nello stesso tempo che s'inseriscono nella gazzetta.

STARA. Convengo che si debbano inserire.

DEMARGHERITA. Il senatore Stara ha parlato dell'impossibilità di eseguire le citazioni nella forma voluta dalle regie costituzioni, a cagion d'esempio per i Savoia, nel caso che la Savoia venisse per mala ventura ad essere occupata dal nemico.

Questi o hanno già abitato in Torino, o hanno domicilio in Torino, ed allora si fa la citazione all'ultimo domicilio; o non vi hanno mai abitato, ed in questo caso si citano alla porta del tribunale ove si agita la causa. Io vedo dunque sempre la possibilità di osservare il disposto delle regie costituzioni per quelli che appartengono ai paesi occupati dal nemico come per tutti gli altri; perchè si tratta solamente d'investigare se la persona da citarsi abbia abitato o no nel luogo dove la causa deve essere agitata per adottare o la citazione all'ultimo domicilio, od alla porta del tribunale dove la causa deve agitarsi.

Ora dunque, che cosa si fa in sostanza nella legge proposta? Non si fa che mantenere il modo di citazione autenticamente usato e voluto dalle regie costituzioni, con aggiungervi la necessità dell'annuncio per rendere più facile che questo pervenga alla persona citata.

Se le cose stanno nel modo che ho esposto, tengo per certo che la difficoltà mossa dal preopinante senatore Stara sia risolta e che si possa adottare la legge qual è, vale a dire attenersi alle regie costituzioni, sempre applicabili anche a quelli che si trovassero in paesi occupati dal nemico, aggiungendovi la necessità d'inserire l'annuncio nella gazzetta, onde la notizia della citazione pervenga più facilmente alle persone citate.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo di legge che si discute è composto di due parti distinte; nella prima si conservano le disposizioni legislative che sono ora in vigore, nella seconda s'introduce una nuova forma, una nuova cautela nella prima parte, la quale conserva l'antica legislazione, nè vi s'incontra difficoltà, lasciando essa le cose nello stato in cui si trovano; se s'introducesse una nuova forma d'intimazione, qualora fosse eseguibile nel caso che una delle provincie si trovasse occupata dal nemico, allora starebbe il ragionamento che fu fatto; ma in questo articolo s'introduce veruna forma nuova, si mantengono le regole di procedura attuale nel pienissimo loro vigore, quindi non crea

nessuna difficoltà; e se difficoltà esiste, esisterà sempre anche secondo l'emendamento Stara, poichè, escludendo le provincie antiche degli Stati dall'applicabilità di questo articolo, si applicherebbe non pertanto la legge vigente e nascerrebbe quella difficoltà a cui il senatore Stara accenna. Quindi io penso che la prima parte dell'articolo possa essere adottata qual fu proposta dal Ministero.

STARA. Resta ben inteso che, se viene occupato un paese dal nemico, sarà necessaria un'altra legge.

IL PRESIDENTE. Mi farò lecito di richiamare all'attenzione del Senato il vero punto della questione.

Vi sono dei paesi occupati dal nemico i quali non appartengono che in forza di legge ai vecchi Stati; ma questi pure potrebbero per mala ventura essere occupati dal nemico; così stabilisce la nuova legge a questo proposito, e per gli uni e per gli altri, coll'espressione *occupati dal nemico*, un modo generico che abbraccia i paesi recenti e gli antichi.

L'articolo stabilirebbe che in tutti i paesi, di qualunque natura sieno, o di nuovo acquisto o di antico dominio, si osserveranno le leggi in vigore.

Dove la legge riceve una modificazione, un cambiamento, si è nell'aggiungere alle forme volute dalla legge, sia per i paesi di nuovo acquisto che di antico dominio, la formalità dell'inserzione nella gazzetta.

Questa è la novità che s'introduce nella legge. Dunque, dicendo nella legge: *i paesi generalmente occupati dal nemico*, la legge non presenta altra impossibilità che quella stessa che oggi si presenterebbe se si occupassero dal nemico gli antichi paesi dello Stato.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Se realmente una difficoltà fosse per nascere, essa nascerebbe non da questo articolo, ma dalla disposizione delle leggi.

(Viene interrotto dal senatore Stara e da vari altri, i quali parlano fra di loro.)

IL PRESIDENTE. Due sono gli emendamenti che vennero proposti: uno dalla Commissione, l'altro dal senatore Stara. Quello della Commissione è più generale, colle parole generali: *occupati dal nemico*, perchè con esso intende, non solo i paesi i quali già sono stati ripuniti recentemente al Piemonte, ma altresì i paesi antichi i quali potrebbero venir occupati dal nemico.

Quello del senatore Stara, al contrario, è più ristretto, in quanto che vorrebbe ridurre l'effetto di questa legge ai soli paesi compresi negli atti di riunione.

Fra questi due emendamenti io debbo dare la priorità al progetto di legge, perchè più largo ancora dell'emendamento.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Governo aderisce a che si tolgano le parole *in tempo di guerra*, poichè è già provvisto abbastanza colle parole *paesi occupati dal nemico*.

IL PRESIDENTE. Allora io debbo porre ai voti l'emendamento Stara. Chi intende approvarlo voglia levarsi in piedi. (Non è approvato.)

Essendo già ammesso che si escludano le parole *in tempo di guerra*, non resta che ad approvarsi l'intero paragrafo, che è così concepito. (Legge.)

STARA. Faccio osservare essere necessario che si facciano due incisi: il primo per quelli che abitano od hanno abitato nei regii Stati, l'altro per quelli che si trovano aggregati di recente.

CIRIARIO, relatore. Tutti i paesi occupati dal nemico non contengono altre persone che sudditi. Dunque vuol dire che rientrerà nel concetto della legge ministeriale.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Se colgo bene il pensiero del senatore Stara, esso tenderebbe a chiarire che la redazione la quale è proposta nel progetto di legge farebbe sì che si verificherebbe nelle provincie unite quell'inconveniente che egli notava come verificabile nelle provincie antiche qualora venissero occupate dal nemico. Egli dice: nelle provincie antiche, ove venissero occupate dal nemico, si dovrebbe fare l'intimazione personale alla porta dell'ultima abitazione. Ma perchè, se il nemico occupasse questo paese, sarebbe assai difficile l'esecuzione di questo, così egli dice: siccome le provincie recentemente unite fanno parte dello Stato e conseguentemente vanno soggette alle leggi dello Stato, ne viene di conseguenza che anche in esse si debba fare l'intimazione nella forma prescritta per tutti quelli che appartengono allo Stato; ma perchè queste provincie sono occupate dal nemico, ne seguita che la forma non si può eseguire.

Questo, a parer mio, è il concetto espresso dall'onorevole senatore. Ma sembrami che una tale questione ne racchiuda un'altra assai più grave procedente dagli atti d'unione, che hanno stabilito che sarebbero esistite le leggi in vigore. Viene la questione la quale è intesa a vedere in quale forma devono farsi le intimazioni fra paese e paese, qualora siano vigenti nei diversi Stati diverse legislazioni. Ora mi pare che rispetto a ciò le massime di diritto siano abbastanza adottate per conoscere che le forme di citazioni le quali si eseguono in un paese che ha una legislazione diversa non si potrebbero fare che secondo il sistema di legislazione di quel luogo.

STARA. (Interrompendo) Si devono citare qui.

IL PRESIDENTE. Farò osservare che non conviene ridurre la discussione ad una conversazione accademica.

Chiederò al Senato se è abbastanza istruito sulla divergenza per decidere se si debba o no rimandare la legge alla Commissione, perchè ne faccia oggetto di disamina confrontandola con i dubbi insorti.

PICOLET. Les éclaircissements que vient de présenter monsieur le ministre font ressentir la nécessité de revenir sur les observations de l'honorable sénateur Stara, et de renvoyer à cet effet par devant la Commission l'amendement qu'il a proposé.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Io appoggio questa proposizione.

PALLAVICINO-MOSSI. (Non si son potute raccogliere le prime parole perchè pronunziate contemporaneamente con altre del presidente e del ministro.) Parve che non fosse molto difficile questa osservazione mia; dacchè il signor ministro la trova grave, io insisterei affinché la legge sia rimandata alla Commissione e si facesse. . . . (Interruzione)

CIRIARIO, relatore. Mi pare che il concetto della legge nell'articolo 4 sia di porgere agli abitanti dei paesi occupati. . . . (Nuove interruzioni)

IL PRESIDENTE. Si è fatta una mozione per rimandare la legge alla Commissione. Vuol rientrare nella questione?

CIRIARIO, relatore. No, no. Io domanderei di poter chiarire la questione. Voleva dire che concetto della legge era di fornire agli abitanti dei paesi occupati dal nemico. . . (Interrotto)

IL PRESIDENTE. Io chieggo al Senato se voglia rimandare la discussione e modificazione incidentale di quest'articolo alla Commissione.

(È rimandato.)

L'ordine del giorno per domani è la continuazione dello esame di questa legge.

La seduta è sciolta alle ore 3.